

REGOLAMENTO (CE) N. 2279/1999 DELLA COMMISSIONE**del 28 ottobre 1999****relativo alla vendita a prezzi fissati in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1998, detenuti dagli organismi ammassatori greco e spagnolo, alle industrie della distillazione e dell'alimentazione animale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la possibilità di adottare misure particolari per i prodotti che non possono essere smerciati in condizioni normali. Un quantitativo di circa 2 624 tonnellate di fichi secchi non trasformati, detenuto dagli organismi ammassatori greco e spagnolo, non è più atto al consumo umano e deve essere venduto per usi specifici, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/97⁽⁴⁾;
- (2) i settori della fabbricazione di alcole e di alimenti per animali offrono degli sbocchi per i fichi secchi non trasformati non atti al consumo umano e i prodotti detenuti dagli organismi ammassatori devono essere messi in vendita per queste due destinazioni. Dato che i quantitativi sono limitati e sono destinati a mercati specifici, sembra più opportuno effettuare la vendita sulla base di prezzi fissati anticipatamente;
- (3) il livello adeguato del prezzo di vendita è lo stesso per le due destinazioni, in quanto le condizioni di accesso a questi due mercati sono simili, e l'importo della cauzione speciale di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 deve essere fissato in funzione della differenza tra il prezzo normale di mercato per i fichi secchi e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento;
- (4) il regolamento (CEE) n. 1707/85 della Commissione, del 21 giugno 1985, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di fichi secchi non trasformati destinati alla fabbricazione di alcole⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di vendita dei fichi secchi non trasformati all'industria della distillazione. Per gli stessi prodotti destinati all'alimentazione animale, al fine di facilitare il

controllo del rispetto della destinazione specifica, occorre stabilire il prodotto finito che deve essere fabbricato e il termine di fabbricazione, esigendo inoltre dal fabbricante l'impegno ad utilizzare i prodotti in questione per la fabbricazione di alimenti per animali;

- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli organismi ammassatori indicati in allegato procedono alla vendita, alle industrie della distillazione e degli alimenti per animali, dei quantitativi da essi detenuti di fichi secchi non trasformati del raccolto 1998, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85, titolo III, e del presente regolamento, ad un prezzo fissato a 4 EUR/100 kg netti.

2. La cauzione speciale di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissata a 15 EUR/100 kg netti.

Articolo 2

1. Le domande di acquisto devono essere presentate agli organismi ammassatori per i prodotti detenuti da ciascuno di essi.

2. Gli organismi ammassatori informano gli interessati che ne fanno richiesta sui quantitativi disponibili e sui luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati.

Articolo 3

Per la vendita di fichi secchi non trasformati alle industrie della distillazione si applicano le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1707/85.

Articolo 4

1. I fichi secchi non trasformati venduti ai mangimifici devono essere utilizzati per la fabbricazione di prodotti di cui al codice NC 2309.

2. La fabbricazione deve essere completata al massimo entro 90 giorni dalla data di accettazione della domanda di acquisto di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 626/85.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.⁽²⁾ GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 72 del 13.3.1985, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 196 del 24.7.1997, pag. 62.⁽⁵⁾ GU L 163 del 22.6.1985, pag. 38.